

OGGETTO: Servizio di manutenzione di ripristino della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarini e della rete ondametria del Centro Previsione e Segnalazione Maree – Disciplinare di Gara

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Venezia – Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (da ora Codice), è il dott. Marco Favaro nella qualità di Responsabile del Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, tel. 041/2748920, e-mail marco.favaro@comune.venezia.it

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

La procedura di gara, art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è espletata tramite Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" o che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte conseguano le necessarie abilitazioni ed in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nel Disciplinare di gara.

Si intendono, pertanto, implicitamente acquisite le regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e quanto riferito nel Bando di riferimento per l'abilitazione dei fornitori e beni per la partecipazione al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con i relativi allegati tra le condizioni generali di contratto.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 osservando le indicazioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

OGGETTO DELL'APPALTO E LOTTI

Oggetto della RDO è l'affidamento del servizio di manutenzione di ripristino della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarini e della rete ondametria del Centro Previsione e Segnalazione Maree secondo quanto definito in dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. L'importo a base di gara, riferito al servizio di manutenzione e soggetto a ribasso, ammonta a euro 35.000,00 (IVA esclusa).

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, art. 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura del servizio di manutenzione di ripristino della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarini e della rete ondametria del Centro Previsione e Segnalazione Maree con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della fornitura richiesta nelle quantità e con le caratteristiche dettagliate nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna dei Lavori e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre 240 giorni naturali consecutivi. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un Verbale di Ultimazione delle Prestazioni in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di regolare esecuzione per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 (emesso dal RUP).

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo alle stesse condizioni previste nel contratto originario (Importo lordo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento € 7.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti).

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), comma 11, del Codice (Importo lordo per l'opzione di proroga € 10.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

PROVA PRELIMINARE DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

Una volta eseguite le verifiche di legge relative all'aggiudicazione definitiva, e prima di procedere all'aggiudicazione definitiva stessa, al fine di verificare l'effettiva e perfetta rispondenza delle prestazioni offerte dall'Aggiudicatario provvisorio in sede di partecipazione alla gara in relazione alle specifiche minime richieste dal Capitolato e alle esigenze tecniche della Stazione appaltante, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere una prova pratica di verifica delle prestazioni che dovranno essere eseguite contrattualmente.

L'esecuzione della prova verrà comunicata al concorrente tramite comunicazione scritta indicante luogo, data ed orario di inizio della prova, con almeno 5 giorni di preavviso.

Qualora il concorrente si rifiuti di sottoporsi o non si presenti alla prova nei termini indicati dall'Amministrazione, o non provveda al completamento della stessa nella tempistica stabilita, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e all'esclusione dalla gara.

Tutti gli oneri diretti o indiretti necessari per l'esecuzione della prova saranno a carico del concorrente, che dovrà comunicare all'Amministrazione a mezzo PEC le generalità del personale che effettuerà la prova, entro le 24 ore antecedenti alla data stabilita, accludere alla comunicazione una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e indicare i poteri di rappresentanza o gli estremi della procura speciale o della delega conferita dal legale rappresentante.

L'impresa concorrente dovrà disporre in proprio di tutte le componenti e parti di ricambio, del know-how e di quant'altro necessario alla corretta esecuzione ed al completamento della prova e utilizzare esclusivamente quanto indicato nella propria offerta tecnica.

La prova pratica si svolgerà alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione ed avrà durata massima pari a un giorno lavorativo di 8 ore. **Consisterà nel simulare un intervento presso una stazione di nostra scelta, per sostituire un datalogger ipoteticamente guasto con un altro (originale o compatibile) configurato per i sensori in uso e collegato al software di ricezione dei dati con verifica del corretto invio/ricezione degli stessi. In particolare, si dovrà garantire un tempo di chiamata "di polling" della rete mareografica del Centro Maree non superiore ai 30 secondi.**

La sostituzione dovrà prevedere la riattivazione del normale funzionamento delle apparecchiature e la verifica dell'acquisizione in centrale di dati validi.

Al termine dell'esecuzione della prova, gli esiti saranno verbalizzati dall'Amministrazione che, nel caso di esito insoddisfacente della prova, potrà disporre, se ritenuto, l'effettuazione di una nuova e ultima prova, da tenersi entro 5 (cinque) giorni successivi alla data del verbale.

Nel caso di ulteriore esito negativo, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e all'esclusione dalla gara e verrà invitato a sottoporsi alla prova, negli stessi termini e con le stesse modalità, il concorrente secondo classificato nella graduatoria provvisoria.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi per la sicurezza, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, sono indicati nella seguente tabella:

OGGETTO		IMPORTI	ASSOGGETTATO AL RIBASSO
1	Importo per interventi di manutenzione di ripristino	€ 30.000,00	SÌ
2	Importo per interventi non previsti (art. 3 del Capitolato)*	€ 5.000,00	NO*
3	Costi per la sicurezza da DUVRI**	€ 0,00	NO
IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1		€ 30.000,00	
IMPORTO A BASE DI GARA 1+2		€ 35.000,00	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento		€ 7.000,00	
Importo per l'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente		€ 10.000,00	

**L'importo per interventi non previsti (cfr. art. 3 del Capitolato) non è assoggettato al ribasso in fase di offerta dell'Affidatario, mentre saranno assoggettati al ribasso i preventivi che saranno successivamente richiesti per ogni ulteriore intervento non previsto e non prevedibile che si rendesse necessario nel periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato*

*** Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono stati stimati pari a € 0,00 (euro zero,00) in quanto a seguito di valutazione effettuata non si sono riscontrate lavorazioni interferenti*

Il servizio di manutenzione di ripristino va considerato come prestazione principale.

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 30.000,00 (euro trentamila,00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel Capitolato.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice, è di € 9.000,00 (euro novemila,00), pari al 30% dell'importo dei servizi e delle forniture, è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla tabella che precede, ed è stato calcolato sulla base dei valori tabellari di cui al CCNL metalmeccanici e installazione impianti, Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 73/2024 del 22 novembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro metalmeccanici e installazione impianti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della stipulazione del contratto il Committente invierà all'Affidatario specifico buono d'ordine relativo alla prestazione del servizio di manutenzione di ripristino dei sistemi per un

importo di € 30.000,00, oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di Gara
- Domanda di Partecipazione
- Documento di gara unico europeo (DGUE), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta
- Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n.62/2013
- Codice di comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con DGC n. 314/2018
- Protocollo di Legalità sottoscritto in data 09 ottobre 2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ALLEGATI:
 - ALLEGATO A Relazione Tecnica
 - ALLEGATO B Schede dei Siti e dei Rischi specifici
 - ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore
 - ALLEGATO D DUVRI sez_02_ Stima dei costi
 - ALLEGATO E DUVRI sez_03_ Informazione per il Committente
- Attestazione Sopralluogo
- Garanzia a corredo dell'offerta

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOPRALLUOGO

Il luogo e le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione sono dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

È richiesto tassativamente, a pena esclusione dalla procedura di affidamento, l'effettuazione di specifico sopralluogo che consenta agli operatori economici partecipanti di valutare lo stato attuale dei luoghi, dei locali e degli impianti interessati dal servizio oggetto dell'appalto, al fine di consentire al concorrente la piena assunzione di responsabilità della propria offerta e della conseguente perfetta conoscenza delle condizioni di servizio richieste. Del sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile del Progetto, o da suo delegato, idonea attestazione da produrre in sede di offerta

A tal fine, si invita ad inviare una PEC al seguente indirizzo: centromaree.smartcontrolroom@pec.comune.venezia.it per concordare la data e l'ora del sopralluogo, entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della gara nel portale del MePA.

N.B. Data l'ubicazione diffusa nel territorio lagunare degli impianti facenti parte del sistema di allertamento sonoro (Vedi Allegato A Relazione tecnica) il sopralluogo si effettuerà in uno/due giorni lavorativi consecutivi salvo impedimenti atmosferici e riguarderà orientativamente i seguenti siti (5 siti su 28):

- **Palazzo Cavalli;**
- **Punta della Salute lato Canal Grande;**
- **San Giorgio;**
- **Laguna Nord;**
- **Meda Marittima – AdSP**

Si precisa che complessivamente il tempo previsto per effettuare il sopralluogo sarà stabilito in funzione del numero dei partecipanti, e comunque terminerà almeno 3 (tre) giorni prima del termine fissato per la richiesta di chiarimenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il termine perentorio di 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta prevista nella gara pubblicata nella Piattaforma Telematica su indicata.

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto della fornitura oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine sopra indicato, tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il citato sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se ancora non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65 (Operatori economici), co. 2, del Codice, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il

consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 66 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), comma 1, lett. da a) a g) del Codice.

i) Ai sensi dell'articolo 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), co. 2, del Codice e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

j) Ai sensi dell'articolo 67 (ConSORZI non necessari), co. 4, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 (Operatori economici), co. 2, lett. c), o di cui all'articolo 66 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), co. 1, lett. g), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95 (Cause di esclusione non automatica), co. 1, lett. d), del Codice, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine dalla stazione appaltante, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) del Codice.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), co. 14, del Codice, sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95 (Cause di esclusione non automatica), co. 1, lett. d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), co. 15, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), co. 17 e 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) del Codice.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 (ConSORZI non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione sostitutiva del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in

qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione** al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per l'attività inerente l'oggetto del servizio in affidamento.

Tali requisiti sono richiesti a comprova dell'idoneità tecnica dell'operatore economico concorrente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- x per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- x per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Aver svolto** almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni di importo complessivo non inferiore ad euro 30.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- autocertificazione dei servizi analoghi svolti, con l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- x originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che la richiesta del fatturato medio annuo e specifico assume particolare importanza al fine di poter selezionare fornitori dotati di:

- capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione di spesa funzionale al puntuale assolvimento degli obblighi scaturenti dall'affidando servizio con particolare riferimento agli oneri del personale;
- capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un elevato livello qualitativo del servizio.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane citato precedentemente deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Le Abilitazioni previste dalla vigente normativa e richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto devono essere possedute dall'esecutore.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale citato precedentemente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi citato precedentemente richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane citato precedentemente deve essere posseduto:
 - dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) Le Abilitazioni previste dalla vigente normativa e richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto devono essere possedute dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il RUP richiede per iscritto via PEC al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da:

- **una garanzia DIGITALE provvisoria** intestata al Comune di Venezia, come definita dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per € 700,00, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario, con firma digitale del sottoscrittore. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Venezia P.I. 00339370272 - Intesa San Paolo s.p.a. – **IBAN: IT94D0306902117100000046037** indicando la seguente causale: *cauzione provvisoria relativa alla RDO n. xxxxxxxx/2026: Affidamento del servizio di*

manutenzione di ripristino della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarinari e della rete ondometrica del Centro Previsione e Segnalazione Maree.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 117 comma 12 del D.Lgs. 36/2023";
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, qualora non sottoscritta con firma digitale;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), g), del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale)

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. L'offerta e la documentazione ed essa relativa devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MePA che consentono di predisporre:

- una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA.

Il manuale d'uso e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovranno essere caricati sul sistema MePA i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dallo stesso MePA:

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione, è obbligatoriamente redatto in lingua italiana o corredato da traduzione giurata; le linee guida per la compilazione, sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni previste dal Codice, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice anche per conto dei soggetti elencati nel Codice medesimo, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi documenti di gara).

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Garanzia a corredo dell'offerta

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all'art. 53 del Codice secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto per € 700,00;
- di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (**La presente dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**).

NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che comprovano l'avvenuta costituzione della garanzia e l'assunzione dell'impegno a prestare garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura o essere accompagnata da copia fotostatica del documento di garanzia.

Oppure

2. allegare la fideiussione:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

NB: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti n. 1 e n. 2 ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 101 del Codice – rappresenta causa di esclusione.

Capitolato Speciale d'Appalto

Copia sottoscritta per accettazione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze debitamente completato SEZIONE 03 Informazioni per il Committente (Anagrafica o organizzazione Ditta).

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire a sistema la propria offerta economica, nella scheda generata automaticamente dal sistema MePA.

L'offerta economica predisposta dal sistema dovrà contenere i seguenti elementi:

- offerta a ribasso sull'importo posto a base di gara, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente; per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa impresa invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Saranno **esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara i soggetti che non avranno effettuato il sopralluogo prima della presentazione dell'offerta.**

Saranno escluse le offerte provenienti da soggetti che non risultano conformi ai requisiti ed alle condizioni richieste dal presente Disciplinare.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione per l'affidamento potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 101 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si assume quale criterio di aggiudicazione, per selezionare le offerte, quello del prezzo più basso di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti di legge;
- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, previo esperimento di tentativo di miglioria.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile Unico del Progetto. Il Responsabile procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni per l'affidamento. In primo luogo sarà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente avviso. Dopo aver concluso le operazioni per l'affidamento, l'Autorità che presiede la procedura procede a

predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto. La proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto, è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La verifica della congruità delle offerte si uniforma alle prescrizioni di cui all'articolo 110 del Codice. Questo Punto Ordinate si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute. Il preventivo-offerta non sarà impegnativo per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

STIPULA DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte inviate dai fornitori, il Punto Ordinate, secondo il criterio di valutazione indicato nella RDO, procederà alla valutazione delle stesse e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura del servizio di manutenzione di ripristino della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarinari e della rete ondometrica del Centro Previsione e Segnalazione Maree con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate. Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione di gara e documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare Condizioni Generali di Contratto e contenuto del Catalogo elettronico).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti (art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve

essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente disciplinare, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

Qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare ad altro aggiudicatario in base alla graduatoria di aggiudicazione, l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'Articolo 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi la sussistenza, dopo la sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione previsti dal Codice.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

RINUNCIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per quanto attiene alla fatturazione, la scrivente Amministrazione provvederà all'invio via PEC del modello relativo alla tracciabilità che dovrà essere debitamente compilato dal fornitore aggiudicatario, sottoscritto digitalmente e restituito via PEC al seguente indirizzo: centromaree.smartcontrolroom@pec.comune.venezia.it. Una volta ricevuta conferma da parte della Scrivente Amministrazione della correttezza di tale documentazione, il fornitore dovrà procedere all'invio della fattura elettronica secondo la vigente normativa.

Il pagamento del servizio avverrà, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

INDICAZIONE CIG E FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Vedere il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato dalla Direzione Generale Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree, Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Ved anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia PEC: centromaree.smartcontrolroom@pec.comune.venezia.it Tel. 041 2748787 / 041 2748920 – Fax 041 2747978
Responsabile della Protezione dei Dati:	rdp@comune.venezia.it protocollo@pec.comune.venezia.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia.

H. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direzione Generale Settore Smart Control Romme e Centro Previsione Maree e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Ufficio competente: Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Leonardo Boato tel. 041-2748583 email

leonardo.boato@comune.venezia.it

Responsabile unico del progetto: Dott. Marco Favaro tel. 041-2748920 email

marco.favaro@comune.venezia.it

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Dott. Alvise Papa

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile unico del progetto ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.